ISTITUTO COMPRENSIVO FUTANI
CORSO UMBERTO I N.1 - 84050 FUTANI (SA)
saic8av005@istruzione.it – saic8av005@pec.istruzione.it
Cod. Univoco UFN0WE
C.F. 93000480652 – sito web www.icfutani.edu.it tel. 0974/953259

SAIC8AV005 - A6FC565 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001000 - 31/03/2022 - I.1 - U

Protocollo come da segnatura

Al PERSONALE DOCENTE
AGLI ALUNNI
ALLE FAMIGLIE/TUTORI/RESP. GENIT.
AL PERSONALE ATA
AL SITO WEB DELLA SCUOLA

OGGETTO: Quadro delle principali misure post-emergenziali per la scuola in vigore dal 1 aprile 2022

MISURE DI SICUREZZA PER ACCESSO E PERMANENZA A SCUOLA

L'art. 9, c. 1, del D.L. 24/2022 sostituisce l'art. 3, c. 5, del D.L. 52/2021:

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021- 2022, continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

a) obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

b) raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali- logistiche degli edifici non lo consentano;

c) divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°

E' prossima la sottoscrizione (probabilmente già domani) dell'aggiornamento del Protocollo di sicurezza scuola 2021/2022.

SAIC8AV005 - A6FC565 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001000 - 31/03/2022 - I.1 - U

INGRESSO A SCUOLA DEGLI ESTERNI

L'art. 9-ter.1 D.L. 52/2021 (obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde base) è stato prorogato fino al 30 aprile 2022 (art. 6, c. 3, D.L. 24/2022):

"c. 1 **Fino al 30 aprile 2022** al fine di tutelare la salute pubblica, **chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche**, educative e formative di cui all'articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, d**eve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde. COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2**. Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore".

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'art. 10-quater del D.L. 52/2021 è stato inserito dall'art. 5, c. 1, del D.L. 24/2022.

Fino al 30 aprile 2022 sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, **le mascherine chirurgiche**.

Fino al 30 aprile 2022 si prevede l'obbligo di indossare **mascherine di tipo FFP2**:

- per i mezzi di trasporto scolastico, per i trasporti in genere e gli spostamenti;
- per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a. i bambini di età inferiore ai sei anni;
b. le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c. i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

La fornitura di mascherine chirurgiche, invece, continuerà ad essere assicurata al nostro Istituto dalla nuova Unità organizzativa che dal 1° aprile 2022 sostituirà la struttura commissariale di supporto per l'emergenza Covid-19".

USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE

È prevista la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive, in considerazione dell'art. 14 che abroga gli artt. 1 e 2 del D.L. 52/2021 (rispettivamente Ripristino della disciplina delle zone gialle ecc. e Misure relative agli spostamenti).

Dal 1° al 30 aprile 2022

SAIC8AV005 - A6FC565 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001000 - 31/03/2022 - I.1 - U

- necessario **GP base per i trasporti;**

- necessario **GP rafforzato per accedere a**:

a. piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;

b. convegni e congressi;

c. centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione.

Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al comma 1 e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

RIUNIONI DA REMOTO DAL 1° APRILE 2022

Pur non essendo stato prorogato l'art. 73 del D.L. 18/2020 (le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche se tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all'art. 40 del testo unico di cui al D. lgs. 297/1994), essendo la nostra Istituzione Scolastica prevista di atto regolamentare interno dallo scorso anno scolastico, le riunioni degli organi collegiali continueranno a svolgersi a distanza.

GESTIONE CASI DI POSITIVITÀ E ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA DAL 1° APRILE 2022 (Nota MI 410/2022)

Come necessaria premessa, si riporta il testo dell'**art. 3, c. 1, del D.L. 52/2021 come sostituito, dal 1° aprile 2022, dall'art. 9, c. 1, del D.L. 24/2022**:

*"**Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche** e la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive […]"*.

Si fa presente che l**e attività didattiche proseguono in presenza, anche con almeno quattro casi di positività** e per i docenti e gli alunni (ad esclusione dei bambini di età inferiore ai 6 anni), è previsto l'utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico o molecolare e se il test è negativo si prosegue in presenza, monitorando i sintomi. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
Si riassume nel prospetto seguente:

SAIC8AV005 - A6FC565 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001000 - 31/03/2022 - I.1 - U

Segmento scolastico	Numero casi positività	Disposizioni del dirigente scolastico	Riammissione a scuola
Sistema integrato di educazione e di istruzione (c. 2) NB: "In assenza e fino a tre casi di positività […] solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva)" (Nota Ministero dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)	Almeno 4 casi di positività, **nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto** con un soggetto positivo al COVID-19, tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe. NB: l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire **con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente**. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico (Nota Ministero dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)	L'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. (Nota Ministero dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)	Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione
Scuola del primo e del secondo ciclo (c. 3)	Almeno 4 casi di positività, **nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto** con un soggetto positivo al COVID-19, tra gli alunni presenti in classe. NB: l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo	L'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. (Nota Ministero dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)	Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con

SAIC8AV005 - A6FC565 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001000 - 31/03/2022 - I.1 - U

Segmento scolastico	Numero casi positività	Disposizioni del dirigente scolastico	Riammissione a scuola
	massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico (Nota Ministero dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)		

ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA

L'art. 4 del D.L. 24/2022 inserisce l'art. 10-ter del D.L. 52/2021:

ISOLAMENTO

A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione.

AUTOSORVEGLIANZA

A decorrere dal 1° aprile 2022 a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10 -quater, commi 4 e 5, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. La cessazione del regime di isolamento di cui al comma 1 consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.

GESTIONE CASI DI POSITIVITÀ E ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA

L'art. 9, c. 1, del D.L. 24/2022 sostituisce l'**art. 3, c. 4, del D.L. 52/2021**:

SAIC8AV005 - A6FC565 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001000 - 31/03/2022 - I.1 - U

Tutti gli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS-CoV-2 possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata s**u richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne**, **accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.**
La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

OBBLIGO VACCINALE

Il personale scolastico non rientra più nella previsione dell'art. 4-ter del D.L. 44/2021: questo implica che all'esito negativo della procedura di controllo l'eventuale accertamento dell'inadempimento **non determina più la privazione del diritto del dipendente a fornire la prestazione lavorativa.**
La vaccinazione, però, continua a costituire requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative del personale scolastico.
L'eventuale inadempimento vaccinale è sanzionato ai sensi dell'art. 4-sexies del D.L. 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro irrogata dal Ministero della Salute tramite l'Agenzia delle Entrate) - non dal dirigente scolastico.
Dal 25 marzo 2022 per il personale scolastico rileva l'art. 4-ter.1 del D.L. 44/2021 e, secondo la Nota MI del 28 marzo 2022, n. 620, **dal 1° aprile 2022 per il personale docente**, in particolare, rileva anche e soprattutto l'art. 4-ter.2 del D.L. 44/2021. Si tratta di previsioni inserite dall'art. 8, c. 4, del D.L. 24/2022.

Per il solo personale docente:

Il dirigente utilizza il docente inadempiente in attività di supporto alla scuola secondo il profilo professionale specifico:
"*il personale docente ed educativo inadempiente all'obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione" (Nota MI del 28 marzo 2022, n. 620)* .
Il dirigente scolastico **dal 1° aprile 2022** conferisce incarico di supplenza fino al termine delle lezioni (possibilità di proroga del contratto per classi conclusive di ciclo con rientro del titolare dopo il 30 aprile). Il contratto di supplenza è risolto di diritto se il titolare adempie all'obbligo.

LAVORATORI INIDONEI TEMPORANEAMENTE

L' art. 83, c. 1, D.L. 34/2020 (sorveglianza sanitaria eccezionale) è prorogato dall'art. 10, c. 2 Allegato B pt. 1, D.L. 24/2022, **fino al 30 giugno 2022**.
Ai lavoratori temporaneamente inidonei, quindi, continua ad applicarsi la Nota MI 11 settembre 2020, n. 1585 (computo periodo di malattia ai fini del comporto).
NON è stato prorogato l'art. 26, c. 2-bis del D.L. 18/2020 ("*A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto*").

SAIC8AV005 - A6FC565 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001000 - 31/03/2022 - I.1 - U

LAVORATORI FRAGILI E LAVORO AGILE

NON è stato prorogato l'art. 26, c. 2-*bis* del D.L. 18/2020.

ASSENZA PER QUARANTENA E PER MALATTIA DA COVID-19

Risulta ancora in vigore l'art. 87, c. 1, D.L. 18/2020 secondo cui "*il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto**").*

ASSENZA PER EFFETTUARE LA VACCINAZIONE

Art. 31, c. 5, D.L. 41/2021: "l'assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e comunali, paritarie e del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, nonché degli enti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio".

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luca Mattiocco
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa